

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DEL SANGRO**

Via San Nicola n. 46 - CASOLI (Chieti)

PIANO REGOLATORE TERRITORIALE

PROGETTO DEFINITIVO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ADEGUATE ALLE PRESCIZIONI DI CUI
AL PARERE DEL C.R.T.A. 3/A DEL 26/03/91
ED ALLA DELIBERAZIONE DEL C.G. N. 15 DEL 20/09/94

RIELABORAZIONE

Dott. Arch. CAMILLO DI CARLO

Dott. Arch. CONCETTA DI VIRGILIO

DATA 12 OTTOBRE 1994

INTRODUZIONE

Vengono confermate, salvo qualche leggera modifica, determinata da nuove esigenze sorte negli ultimi anni o da situazioni particolari consolidate, le norme d'attuazione indicate nel Progetto preliminare.

Vengono ad integrazione delle stesse introdotti alcuni articoli atti a consentire l'insediamento negli agglomerati di attività artigianali e commerciali , sulla base delle direttive espresse dal Consiglio Generale del Consorzio .

Vengono eliminati gli articoli relativi al verde pubblico che verrà conglobato nel verde di rispetto, alle attrezzature sportive e verde attrezzato eliminate su prescrizione delle Autorità Regionali, e quello relativo alle zone a normativa speciale che verranno restituite alla competenza delle Autorità Comunali.

Qui di seguito vengono riportate le norme integrative e quelle che sono state modificate . Per l'agglomerato di Lanciano centro si prende atto della realtà insediativa esistente che nella quasi totalità , stata realizzata con norme differenti in epoca antecedente al passaggio dello stesso sotto la competenza del Consorzio Sangro - Aventino.

Pertanto in occasione di eventuali nuovi insediamenti, in sostituzione e/o modifica e riconversione di quelli esistenti si applicheranno le presenti norme integralmente con le seguenti deroghe :

- 1) In considerazione dell'avvenuta estensione del centro urbano che ha inglobato in un tessuto residenziale tutta la zona industriale nonché

dell'esistenza della linea ferroviaria che ne circonda per circa 3/4 l'area si abolisce la fascia di rispetto all'esterno demandando al Comune la gestione della stessa.

2) Per le ragioni di cui al precedente punto 1 sarà evitato l'insediamento di attività produttive rumorose e/o producenti fumi e vapori.

Saranno inoltre consentite, ove non siano incompatibili con le attività esistenti, la realizzazione di nuovi insediamenti o la trasformazione di quelli esistenti, per l'attività di commercio all'ingrosso, considerando che Lanciano si caratterizza come centro di servizio per l'intero comprensorio.

In questi casi il rapporto di copertura potrà essere aumentato al 50% al momento dell'insediamento ed al 60% dopo un periodo di attività per giustificati motivi di ampliamento e relativa assunzione di mano d'opera aggiuntiva in proporzione all'insediamento iniziale.

Infine per quanto riguarda le aree del presente piano corrispondenti ai PAP e PIP Comunali (Fara San Martino, Bomba, Guardiagrele) si rende necessario armonizzare le norme dettate dai Comuni alla presente normativa consentendo eccezionalmente ai Comuni possibilità di deroga previo parere vincolante del Consorzio Industriale.

3) Nell'agglomerato di Lanciano, i lotto 25 - 26 -27 -28 -29 30 -31 - 32 -33 i servizi relativi e l'attigua zona commerciale, vanno considerati come aree di riserva da attuare dopo il completamento degli effettivi insediamenti nel resto dell'agglomerato.

4) In ottemperanza alle prescrizioni emanate dal CRTA con parere 3/A del 26/03/1991 risultano apportate modifiche alle tavole di zonizzazione dei seguenti agglomerati :

TAV. A1 - Agglomerato di ATESSA

TAV. B1 - Agglomerato di CASOLI

TAV. C1 - Agglomerato di LANCIANO

TAV. E1 - Agglomerato di LANCIANO CENTRO

TAV. F1 - Agglomerato di GUARDIAGRELE

TAV. I1 - Agglomerato di FALLO

Pertanto gli altri elaborati grafici di PRT riferiti ai suddetti agglomerati sono confermati per quanto non in contrasto con quelli rettificati in base alle prescrizioni del CRTA.

5) *Per quanto non precisato ai seguenti articoli delle presenti norme si applicano le vigenti leggi statali e regionali, segnatamente :*

- L. 28/10/77 , n. 10 e succ. modifiche e integrazioni.
- L. 05/08/1978, n. 457
- L. 28/02/1986, n. 47
- L. 13/03/1989, n. 68
- L. 24/03/1989, n. 122
- L. 02/02/1974, n. 64
- L.R. 12/04/1983, n. 18 e succ. modifiche e integrazioni.
- L.R. 04/01/1985, n. 2
- L.R. 06/04/1989, n. 29
- D.P.R. 16/12/1992, n. 495
- D.P.R. 26/04/1993, n. 147
- *Legislazione sul contenimento dei consumi energetici.*
- *Legislazione sanitaria sull'igiene edilizia ed ambientale.*
- *Legislazione sull'antiquinamento.*

() Integrazione disposta in sede di adeguamento alle prescrizioni di cui al parere del C.R.T. n. 3/A del 26/03/91*

Titolo 1 - Norme di carattere generale

Art.1 - Il piano regolatore dell'area di Sviluppo Industriale della Valle del Sangro - Aventino interessa i territori di tutti i Comuni aderenti al Consorzio Industriale .

Esso produce gli stessi effetti giuridici del Piano Territoriale di coordinamento ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 17 agosto 1942 , n. 1150 in base a quanto espresso in merito alla circolare del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno del 9 marzo 1962 n. 2356 .

Le norme di attuazione formano parte integrante del Piano Regolatore che è inoltre completato dagli allegati elaborati grafici. Inoltre a partire dalla data di adozione preliminare da parte del Consorzio e sino all'approvazione definitiva , dovranno essere applicate dalle autorità Comunali le misure di salvaguardia come indicato dall'art.7 della legge 1462 del 29 settembre 1962, ed ai sensi dell'art. unico della legge 1902 del 13 novembre 1952 , modificata dalla legge 30 luglio 1959 n. 615.

Art.2 - Nella redazione dei Piani Regolatori Comunali, dei Programmi di Fabbricazione , di Piani Particolareggiati , di programmi pluriennali di attuazione (art.13 legge n.10 del 28 gennaio 1977) i Comuni interessati sono tenuti ad osservare il rispetto del presente Piano in base al citato art.6 della legge 17 agosto 1942. I Comuni già dotati di strumenti urbanistici operanti dovranno provvedere ad adottare le varianti necessarie per rendere tali strumenti conformi al presente Piano Regolatore Territoriale.

Art.3 - Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale provvederà all'attuazione del presente Piano Regolatore, utilizzando i poteri di esproprio conferitigli dall'art.21 del testo coordinato delle leggi 29 luglio 1957 n. 634 e 18 luglio 1959,n. 555 .

Il Consorzio provvederà inoltre alla redazione e al coordinamento dei progetti esecutivi di tutte le opere previste ,secondo quanto prescritto dal punto 9 della circolare del Comitato dei Ministri 9 marzo 1961 n.2356 e secondo quanto prescritto nelle norme che riguardano le zone di Piano .

Art.4 - L'esame e l'approvazione preliminare dei progetti di massima ed esecutivi di tutte le opere di impianto e sistemazione di stabilimenti industriali e costruzioni annesse sono demandati dal Comitato Direttivo del Consorzio o agli organi tecnici appositamente da esso designati.

I suddetti progetti dovranno essere completi di tutti i particolari, compresi quelli relativi ai servizi accessori, alle opere di accesso viario e , se necessario, di raccordo ferroviario, di recinzione e di sistemazione a verde del lotto .

Art.5 - Il rilascio delle concessioni (art.1 della legge 28/1/1977, n.10) per la costruzione di impianti industriali nell'intero territorio dell'area,da parte delle competenti amministrazioni comunali subordinato all' approvazione del relativo progetto da parte del Consorzio,

e sulla base di una apposita convenzione che garantisca modi e tempi di realizzazione dei singoli fabbricati da parte dell'industria che si insedia e nello stesso tempo impegni il Consorzio stesso nei tempi di realizzazione delle infrastrutture .

In particolare detta convenzione dovrà richiamare quanto prescritto negli articoli delle presenti norme .

Tale convenzione dovrà rispettare i criteri generali di suddivisione dei carichi economici di impianto e gestione fissati dal Consorzio .

Per quanto riguarda gli oneri di concessione questi saranno stabiliti dal Consorzio per i soli impianti ricadenti negli agglomerati dell'area ; mentre per gli impianti non ricadenti negli agglomerati verrà quanto previsto dalla legge del 28/1/1977,n.10 .

Art.6 - Le concessioni all'interno degli agglomerati saranno rilasciate solo su nulla osta del Consorzio , che garantisce l'osservanza del presente P.R.T. -

Nessuna concessione potrà essere rilasciata se non sarà stata stipulata previamente la convenzione di cui all'art.5.

Art.7 - Le industrie a carattere manifatturiero con numero di addetti superiore a 50 o richiedenti lotti superiori agli 8.000 mq dovranno di norma essere insediate negli agglomerati ,salvo che si tratti di industrie nocive con caratteristiche specifiche per le quali non sia possibile la localizzazione all'interno degli stessi agglomerati; oppure che

si tratti di industrie di trasformazione dei prodotti agricoli per le quali risulti necessaria l'ubicazione in zona di produzione agricola ; oppure di industrie per le quali risulti opportuna l'ubicazione fuori agglomerato ; oppure di industrie che abbiano necessità di ampliamento, altrimenti impossibile .

In questi casi il giudizio circa la necessità di localizzazione al di fuori degli agglomerati di competenza del Comitato Direttivo del Consorzio .

Art.8 - Il Consorzio determina le precauzioni o le misure specifiche da adottare da parte delle industrie onde evitare danni e fastidi in conseguenza di allacciamenti e immissioni , rumori , movimenti di mezzi di trasporto e simili, nonché quelle intese a regolare gli scarichi liquidi o gassosi .

TITOLO 2 - VIABILITA'

Art.9 - Sono state previste le seguenti categorie e dimensioni di strade:

- assi centrali di spina , tipo A ;
 - banchina spartitraffico centrale , da 0,50 m. a 10 m. ;
 - due carreggiate laterali a senso unico , a due corsie ciascuna di ml. 9,50 compresa corsia di sosta d'emergenza di ml. 2 ;
 - due cunette laterali da ml. 1,50 ;
- strada di penetrazione , tipo B ;
 - carreggiata unica a due sensi ,di ml.7,50 ;
 - due banchine di larghezza ml.2,00 + cunetta da 1,00 ml. ;
 - due marciapiedi di larghezza ml. 1,25 ;
- strade di servizio , tipo C .
 - carreggiata unica a due sensi ,ml.7,00 ;
 - due banchine o marciapiedi a cunetta di ml.1,50 per ogni lato.

Art.10 - Tra il limite della sede stradale e le recinzioni di ogni singolo lotto va lasciata una fascia di rispetto di :

- ml. 15 per le strade di penetrazione ;
- ml. 8 per le strade di distribuzione;
- ml. 5 per le strade di servizio .

Il terreno di queste fasce dovrà ,dai singoli frontisti , essere sistemato a verde, salvo spazi di ingresso , manovra e parcheggio esterno di autoveicoli.

Gli accessi ai lotti dovranno con preferenza avvenire dalle strade B di penetrazione.

TITOLO 3 - NORME DI ZONA

Art.11 - Ogni industria che intenda installarsi nell'ambito degli agglomerati dovrà prima avanzare richiesta al Consorzio, precisando un programma schematico di massima sul dimensionamento, distribuzione e realizzazione dei singoli edifici , precisandone i tempi di realizzazione, il numero di addetti corrispondente ai successivi tempi di insediamento, la qualità e il tipo di energia richiesta ,il tipo di servizi richiesti , quantità e tipo di acqua da utilizzare nelle lavorazioni, tipo di acqua da utilizzare nelle lavorazioni, tipo e quantità delle acque di scarico, presumibilmente quantità di manufatti prodotti e di materie prime e semilavorati utilizzati, possibili indicazioni sulle aree di mercato e di reperimento di materie prime o semilavorati, mezzi di trasporto preferiti (tipo e quantità),eventuale presenza di fasi di lavorazioni moleste (rumori , odori), nocive o rischiose e , in generale , ogni altra notizia utile a individuare la opportunità e le modalità di collocazione dell'opificio nell'ambito dei singoli agglomerati.

Art.12 - Sulla base della predetta richiesta e sulla base dei suoi programmi di attuazione delle opere infrastrutturali , il Consorzio valuterà se consentire l'installazione dell'opificio e individuerà il lotto delle dimensioni opportune nell'ambito delle zone industriali, tenendo presente la loro ulteriore classificazione in zone industriali grandi, medie , piccole , rustici industriali (per cui vedi l'art. successivo del presente titolo). Si potrà derogare al rispetto

del limite del lotto minimo solo nel caso (che dovrà essere opportunamente giustificato nella convenzione tra Consorzio e industria) di una industria di dimensioni minori il cui ciclo di lavorazione di una industria grande o media da richiedere una contiguità dei lotti . Unitamente alla posizione e dimensione del lotto , il Consorzio concorderà uno schema della convenzione di cui all'art.2. Successivamente l'industria richiedente avanzerà un definitivo progetto edilizio nel lotto assegnatole e, tenendo conto di tale progetto , si redigerà e si firmerà la convenzione.

Art.13 - *In base alla delibera del Consiglio Generale del Consorzio ASI Sangro n. 6 del 12/04/91, regolarmente approvata dal Comitato di Controllo Regionale nella seduta del 29/04/91, verb.87, decreto n. 46 , quindi parte integrante del presente P.R.T., che si allega alla presente normativa, il lotto minimo ammesso per l'industria non potrà essere inferiore a mq 2.500.*

Il distacco dei fabbricati (opifici industriali, palazzine uffici anche pluripiano, costruzioni accessorie ecc.) non dovrà essere inferiore a ml 5,00 e l'altezza interna tra il piano del pavimento e l'intradosso dell'ultimo piano e/o solaio non dovrà di norma essere superiore a ml 10,00, salvo il caso della guardiola della portineria che non dovrà superare la cubatura di mc 100 f.t. e l'altezza di ml 3,50.

Per i lotti superiori a 25.000 mq il distacco dei fabbricati dai confini non dovrà essere inferiore a ml 18,00 e l'altezza interna tra il piano del pavimento e l'intradosso dell'ultimo piano e/o solaio non dovrà di norma essere superiore a ml 10,00, salvo il caso della guardiola della portineria che da sola non potrà superare la cubatura di mc 300 f.t. e l'altezza di ml 7,0.

Il suddetti limiti per l'altezza massima non si applicano per i fabbricati che per la loro tipologia, per il processo di lavorazione previsto (da documentare adeguatamente in sede di presentazione del progetto edilizio), richiedono la presenza di carri ponte, mezzi

particolari di sollevamento e di movimentazione delle merci, distanze di sicurezza tra i macchinari e le strutture portanti ecc., nonché per antenne, ciminiere, silos, molini ecc. (volumi tecnici).

(*) Modificazione disposta con deliberazione del C.G. n. 15 del 20/09/94 in sede di esame delle osservazioni presentate in occasione della ripubblicazione del piano adeguato alle prescrizioni di cui al parere del C.R.T. n. 3/A del 26/03/91

Art.14 - Alla luce della delibera n.9 del 2/7/1984 del Consiglio Generale del Consorzio ed approvata dal Comitato di Controllo della Regione Abruzzo in data 23/7/1984 si stabilisce che è consentito l'insediamento di aziende di provenienza artigianale, all'interno degli agglomerati industriali consortili con la possibilità di ripartire i lotti fino a un minimo di mq.2.000 sulla base di esame approfondito e parere del Consorzio su progetti particolareggiati.

Inoltre, per le medesime considerazioni, in alcuni agglomerati sono state individuate alcune zone destinate esclusivamente ad attività artigianali con lotti minimi di mq. 1.000.

Per gli insediamenti nelle aree sopra descritte valgono le medesime norme dell'art.13 con la possibilità di costruire un appartamento di max mq. 120 di piano di calpestio e locali per uffici di superficie non superiore al 10 % dell'intera area coperta .

(*) *Stralciato ultimo comma come prescritto dal C.R.T.A con parere n. 3/A del 26/03/91*

Art.15 - Le cabine di trasformazione elettrica e decompressione metano potranno essere realizzate a filo della recinzione cosà come tettoie adibite a parcheggio di auto e motocicli. Mentre non sono ammesse altre costruzioni accessorie che risultino addossate alle recinzioni su strada

o sui confini con gli altri lotti fatta eccezione per la portineria che dovrà essere addossata alla recinzione esterna e realizzata accanto all'ingresso secondo quanto previsto dagli art.13 e 14 .

Per gli alberi da piantare il distacco ridotto , ma in misura tale che in ogni caso la distanza tra l'asse dell'alberatura e la recinzione non sia inferiore a ml. 3,00.

Le opere di recinzione dovranno essere particolarmente curate ; di norma sono escluse opere con muratura continua e chiusa . Sono ammesse zoccolature in muratura di limitata altezza sul terreno, non superiore in ogni caso a ml. 0,80. I distacchi minimi su strada potranno essere aumentati dal Consorzio nei casi in cui le recinzioni medesime o le alberature ricadono in corrispondenza di curve stradali , di incroci , biforcazioni e diramazioni. Di norma le alberature dovranno essere arretrate di ml. 15,00 .

Art.16 - Il rapporto di copertura all'interno dei lotti industriali(con questo si intende il tra superficie totale costruita , con esclusione dei piazzali di deposito e manovra , e la superficie del lotto) non potrà superare il 40 %.

Tale rapporto potrà aumentare dopo un periodo di insediamento la cui durata sarà definita da convenzione con il Consorzio ; non potrà comunque mai superare il 50 %.

La superficie del lotto non coperta da fabbricati e da impianti sarà oggetto di sistemazioni esterne a verde , secondo apposito progetto da

approvare da parte del Consorzio.

Art.17 - Nei lotti industriali non potranno essere costruiti edifici di abitazione se non per il personale adibito alla manutenzione degli impianti civili e industriali , alla sorveglianza e ai servizi di vigilanza .

Art.18 - All'interno dei singoli lotti dovranno essere previsti spazi sufficienti per il parcheggio degli addetti , nella misura di almeno 10,00 mq. per addetto .

Art.19 - Rustici industriali- Nelle zone destinate a servizi ed attrezzature dei singoli agglomerati il Consorzio potrà provvedere, in sede di Piano Planovolumetrico, la localizzazione di una area destinata a rustici industriali: questi dovranno ospitare locali utili a particolari fasi della lavorazione o smistamento merci delle industrie insediate dell'agglomerato o dell'organizzazione infrastrutturale generale dell'area.

Secondo le indicazioni del Piano Planovolumetrico , il Consorzio potrà realizzare direttamente i rustici e cederne l'utilizzazione con formula "Leasing".

Art.20 - Zona per i servizi e attrezzature collettive - Questa zona ospita i servizi sociali e impianti centrali di servizi tecnici. Le costruzioni che vi sorgono avranno una densità edilizia di 1,5 mc. per mq. e non dovranno superare un rapporto di copertura di 0,3 ed una altezza massima di ml. 10.

Non sarà ammessa la costruzione di abitazioni salvo che per il personale di manutenzione e sorveglianza degli impianti .

Il distacco stradale minimo di 5 ml. .

Quando , oltre alla individuazione della zona ,esiste nella tavola di piano un simbolo o un volume che individui una specifica attrezzatura, nell'area circostante il simbolo potranno eventualmente essere installate attrezzature collettive diverse da quella indicata solo quando sia accertato in sede di piano di dettaglio che rimanga disponibile un'area ancora sufficiente alla realizzazione di detta attrezzatura .

Art.21 - Aree destinate a servizi

In queste aree sono consentite insediamenti di attività non propriamente produttrici di beni , ma soprattutto tendenti a produrre servizi di ogni genere, realizzate preferibilmente prioritariamente dal Consorzio Industriale , da Enti pubblici e/o da operatori privati .

Sono ammessi

- centri di ricerche e studi tecnologici e sperimentazione ;
- centri direzionali e di assistenza tecnico - amministrativa per aziende che svolgono attività distributive in vari territori e di durata temporanea;
- centri di formazione professionale ;
- centri sportivi mono e/o polivalenti per strutture ricreative aziendali ;
- istituti di credito ;
- centri di assistenza tecnico - amministrativo - operativa a piccole e medie imprese ;
- centri per l'assistenza ecologica e della protezione civile;
- ogni altra attività necessaria di supporto e di assistenza alle aziende e/o ai lavoratori.

Le norme che regolano le costruzioni sono quelle del presente regolamento. Il rapporto di copertura non potrà superare il 50 % .

Nelle zone indicate a servizi sono ammesse anche le seguenti attrezzature e servizi per una superficie massima pari al 40 % dell'intera zona :

- ristoro , bar , self service , ristoranti ;
- di servizio al trasporto stradale , quali terminal autobus , distributori di carburante , stazioni di servizio , ecc.
- autoporti e centri internodali .

Nelle aree destinate alle funzioni ristoro la superficie coperta non potrà superare il 25 % dell'intera superficie e l'indice di fabbricabilità non dovrà superare i 2,00 mc/mq.

Detta area nel complesso non dovrà risultare superiore al 20 % dell'area destinata alle attrezzature e servizi .

Nelle aree destinate a servizi di trasporto stradale e ad autoporto possibile la costruzione esclusivamente di edifici connessi alla gestione dell'autoporto e dei centri intermodali.

Prima di procedere all'assegnazione di queste aree il Consorzio provvederà a redigere uno studio particolareggiato sull'assetto globale delle aree destinate alle attività di cui sopra con annesso regolamento di gestione delle attrezzature pubbliche e private .

Inoltre richiederà all'interessato uno studio - progetto sull'utilizzazione dell'area e sulla gestione dell'intera attività.

"In sede di cartografia di piano sono evidenziate le aree riservate a "servizi consortili ecologici" ovvero aree perimetrate ai sensi della legge regionale n. 65 del 22/11/93.

I parametri urbanistici per dette aree coincidono con quelli degli art. li da 11 a 18 relativi agli insediamenti industriali, salvo ulteriori prescrizioni adottate dal Consorzio in sede di approvazione del Piano di cui alla legge regionale n. 65/93.

() Commi inseriti con deliberazione del C.G. n. 15 del 20/09/94 in sede di esame delle osservazioni presentate in occasione della ripubblicazione del piano adeguato alle prescrizioni di cui al parere del C.R.T. n. 3/A del 26/03/91*

Art. 22 - Attrezzature Commerciali

Nelle zone indicate ad attività commerciali sono ammesse le seguenti attrezzature :

- Attività commerciali , prevalentemente legati alla grande distribuzione all'ingrosso ;
- Attività di servizio per le industrie .

E' consentito altresì l'insediamento di depositi , magazzini , e quanto attiene alle attività di distribuzione e commerciali .

In base alla deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio ASI Sangro n. 6 del 12/4/1991, regolarmente approvata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 29/04/1991, verb.n.87, decreto n. 46, quindi parte integrate del presente P.R.T. (che si allega alla normativa) il lotto minimo ammesso per le attività, di distribuzione e commerciali , fissato in mq 2.000.

Come norme edilizia valgono le medesime del precedente articolo 20, relative alle zone per i servizi e attrezzature collettive.

(*) Modificazione disposta in sede di adeguamento alle prescrizioni di cui al parere del C.R.T. n. 3/A del 26/03/91

Art.23 - Verde di rispetto .

Esso comprende le fasce lungo i perimetri degli agglomerati lungo la viabilità principale, gli svincoli e la viabilità secondaria e di distribuzione; lungo gli argini dei fiumi e alle pendici delle colline ecc.

Nelle fasce di verde di rispetto è consentito il passaggio di canalizzazioni di servizio sotterraneo e di linee aeree di servizio dell'agglomerato di interesse generale intersecanti i terreni occupati, di percorsi pedonali e di piste ciclabili. Sono consentiti manufatti di modeste dimensioni ad esclusivo servizio delle reti tecniche e canalizzazioni passanti in tali fasce (cabine telefoniche, rampe e tombini d'ispezione, armadi di controllo, ecc.) mentre assolutamente vietato qualunque altro tipo di costruzioni.

Laddove all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento in tali aree esistano manufatti o edificazioni , questi ultimi potranno essere assoggettati ai vincoli ed alle agevolazioni di cui al successivo art.28 sempreché ci non rechi pregiudizio alla destinazione principale di cui al primo comma del presente articolo .

Art.24 - Verde Privato

Le aree a verde di rispetto , che si potessero, tramite uno studio di sistemazione particolareggiato, considerare superflue, potranno in futuro essere recesse a verde privato ,sempre che non venga spezzata la continuità dei principali percorsi pedonali ,in queste zone non sarà consentita alcuna nuova edificazione.

Nelle zone già destinate dal Piano a verde privato e che tengono conto di situazioni preesistenti , non sono consentite nuove edificazioni ,ma soltanto interventi di ristrutturazione ed ampliamento , limitatamente al 20 % della cubatura presente e purchè non vengano modificati gli allineamenti stradali e distacchi dai confini preesistenti .

Art.25 - Costruzioni accessorie

Nelle zone per servizi ed attrezzature collettive , oltre alle specifiche costruzioni attinenti alle singole destinazioni dell'area ,sono ammessi come locali per uso abitazione esclusivamente gli alloggi di servizio per custodi, per il personale di sorveglianza addetto al Consorzio e per gli addetti ai diversi servizi la cui presenza in loco risulti indispensabile.

Gli edifici saranno posti ad una distanza dai limiti del lotto comunque non inferiore a ml. 5,00 .

L'indice di fabbricabilità non potrà in ogni caso superare 1,5 mc/mq.

Art.26 - Le aree a verde di rispetto che si potessero , nello studio di sistemazione particolareggiata , considerare superflue , possono essere recesse a verde privato , sempre che non venga spezzata la continuità

dei principali percorsi verdi pedonali .

Art.27 - Il Consorzio potrà affidare la gestione e/o la manutenzione delle suddette opere , manufatti , attrezzature e infrastrutture di sua proprietà ed altri Enti ed Amministrazioni .

Gli altri Enti e le amministrazioni ai quali potrà essere demandata la gestione e/o manutenzione delle opere di cui sopra non potranno comunque apportare alcuna modifica alle opere stesse, senza la preventiva approvazione del Consorzio con parere degli organi competenti e sulla base delle revisioni e aggiornamenti del Piano Regolatore .

Art.28 - Zone a normativa speciale - *All'interno dei perimetri degli agglomerati di Casoli e di Atesa, per non interrompere la continuità territoriale e consentire una adeguata sistemazione viaria e infrastrutturale necessaria sono state inglobate alcune aree già edificate e non utilizzabili per insediamenti industriali veri e propri.*

Le zone a normativa speciale verranno restituite alla competenza delle Autorità comunali.

In via transitoria , fino alla definitiva approvazione dei piani attuativi, in tutti gli agglomerati industriali, sono altresì soggette alla normativa suddetta per le zone a "normativa speciale" e , pertanto restituite alla competenza delle Autorità comunali, anche eventuali altre aree già edificate e non utilizzabili per fini industriali non specificatamente indicate nelle cartografie di Piano.

Il Consorzio , su richiesta delle ditte interessate, rilascia apposita attestazione in merito alla suddetta circostanza al Comune competente ed alla ditta richiedente.

() Modificazione inserita con deliberazione del C.G. n. 15 del 20/09/94 in sede di esame delle osservazioni presentate in occasione della ripubblicazione del piano adeguato alle prescrizioni di cui al parere del C.R.T. n. 3/A del 26/03/91.*

Art.29 - Zone Filtro

Al di fuori dei limiti degli agglomerati dovranno essere prescritte delle zone filtro, come fascia di protezione attorno all'agglomerato stesso.

Tale zona ,della profondità minima di almeno m.150 , andrà recepita tra le zone dei P.R.G. Comunali (eventualmente con diversa sagomatura ma senza diminuzione di superficie e senza soluzione di continuità).

L'uso del suolo consentito in tale zona sarà esclusivamente quello agricolo e l'edificazione consentita dovrà rispettare un indice fondiario di 500 mc./ha ,un rapporto di copertura 1/50 ed in ogni caso le costruzioni dovranno distare almeno ml. 60 dai confini dell'agglomerato.

Solo in casi eccezionali questa fascia potrà essere ridotta compatibilmente con lo stato dello sviluppo edilizio attuale e delle prescrizioni degli strumenti urbanistici locali già operanti.

Essa potrà inoltre essere ridotta a ml. 50,00 allorché in contiguità e/o in adiacenza non siano previsti lotti industriali, ma siano previste aree per servizi e/o attrezzature tecniche non inquinanti .

TITOLO 4 - Norme Tecniche Particolari

Art.30 - Le imprese industriali che necessitino di allacciamenti di acque industriali e potabili o di gas metano , di oli combustibili , di energia elettrica , di fognature , di strade , di linee ferroviarie di nastri trasportatori , di impianti telefonici , di linee telefoniche e di qualunque altro tipo di infrastrutture di comunicazioni e inoltre di qualunque tipo di servizio che comporti l'attrezzatura di zone esterne agli agglomerati industriali o alle zone di servizi , dovranno richiedere l'installazione di tali servizi tramite il Consorzio nei termini fissati nell'apposita convenzione.

Art.31- E' fatto obbligo a qualunque industria che scarichi rifiuti di produzione gassosi , liquidi o solidi , o che produca rumori , fumi o odori molesti o che funzioni secondo turni continui di lavorazione e , in generale , che dia origine a elementi che possano costituire un nocumento o un disagio pubblico o una modifica delle caratteristiche ambientali , di approntare tutti quei provvedimenti necessari per un loro adeguato trattamento o sistemazione , nei termini che saranno stati fissati nell'apposita convenzione con il Consorzio.

Art.32 - Disciplinare contro gli inquinamenti delle acque, dell'aria e del suolo .

Ogni piano industriale interno agli agglomerati industriali previsti dal presente Piano Regolatore Territoriale , dovrà rispettare oltre

le disposizioni generali di legge vigenti in materia , un disciplinare contro gli inquinamenti delle acque , dell'aria , del suolo , che costituirà parte integrante delle presenti norme tecniche e che sarà elaborato dal Consorzio in sede di progettazione definitiva degli agglomerati .

Nelle norme dell'approvazione del suddetto disciplinare varranno comunque le disposizioni generali dei seguenti art. 34 e 35 .

Art.33 - Scarichi acque industriali

Le acque reflue delle lavorazioni industriali dovranno essere depurate a cura delle singole aziende , prima di essere immesse nei collettori consortili .

In particolare tale trattamento dovrà assicurare le condizioni limite non superabili ,contenute nella tabella riportata a pagina seguente e dalle norme previste dal Disciplinare .

Art.34 - Depurazione dei fumi

Gli stabilimenti industriali, che a causa dei prodotti usati o fabbricati siano da includere negli elenchi delle industrie insalubri secondo il D.M. del 12/2/71, oltre al rispetto, qualora ne ricorrano gli estremi, delle disposizioni di cui allo articolo 216 del R.D.27 luglio 1934 n.1265, dovranno installare impianti e dispositivi tali da ridurre al minimo consentito l'emissione di fumi, di gas, polveri o esalazione

pericolose o nocive , ai sensi dell'art.20 della legge 13 luglio 1966 n. 615 , del suo regolamento di attuazione e di eventuali modifiche , e da quanto previsto dal disciplinare .

In qualsiasi momento a discrezionale parere del Consorzio, potranno essere accertate le caratteristiche dei fumi emessi e ordinata la messa in opera di dispositivi a ridurre l'emissione di fumi .

Art.35 - E' fatto obbligo a qualsiasi tipo e dimensione di industria che voglia attingere ad acque sotterranee per usi industriali o potabili , mediante pozzi o trivellazioni , di ottenere la eventuale concessione dal Consorzio , nei termini che saranno stati preventivamente fissati da apposita convenzione e dal Disciplinare .

TABELLA ALLEGATA ALL'ART.32

LIMITI DI ACCETTABILITA' PER ACQUE DI SCARICO (1)

PARAMETRI	I nella fognatura I consortile	I nel caso di I acqua terminale
I 1. PH	I 5,0 + 9,0	I 6,5 + 8,5
I 2. temperatura	I 40ø C	I 30ø C
I 3. sostanze infiammabili	I assenza	I assenza
I 4. sostanze in sospen- I sione mg/l	I 400 + 1000	I 20 + 30
I 5. BOD 5 a 20ø C	I 300	I 30
I 6. Richiesta di KMn 04	I -----	I 100
I 7. Detersivi ABS in mg/l	I 5,0	I 0,5
I 8. Sostanze tossiche I valore massimo in I mg/l :	I	I
I - mercurio	I 0,1	I 0,002
I - cromo (IV)	I 0,5	I 0,1
I - cromo (III)	I 2,0	I 2,0
I - rame	I 1,0	I 0,1
I - cianuri	I 0,2	I 0,2
I - fenoli	I 1,0	I 0,1
I - piombo	I 1,0	I 0,1
I - cloruri	I 1000	I 500
I 9. solfuri mg/l	I 1,0	I 0,1
I 10. solfiti mg/l	I 10,0	I 1,0
I 11. biocidi (DDT) mg/l	I 0,5	I 0,005
I 12. cloro libero	I 2,0	I 0,1

(1) Norme previste dal precedente piano del Nucleo.

Art. 36 - Recepimento di norme regionali in materia di assegnazione di lotti per attività artigianali e del commercio all'ingrosso ed altre attività produttive;

In base a quanto già disposto della L.R. 6/04/89, n. 29, come recepita con deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio n. 12 dell'11/09/89, approvata dal Co.RE.Co con provvedimento del 16/09/90, verb.n.149 del 131, consentita l'assegnazione di aree comprese nel P.R.T. alle aziende che esercitano l'attività artigianale produttiva e del commercio all'ingrosso nelle aree appositamente indicate dal Piano nonché nelle aree industriali in terreni marginali e/o di risulta, nonché la riconversione di edifici esistenti dismessi ai fini produttivi.

In base alla L.R. n. 56 del 22/08/94, § consentito al Consorzio di provvedere all'assegnazione di aree, nel proprio Piano Regolatore Territoriali, ad aziende che esercitano oltre che l'attività artigianale produttiva e del commercio all'ingrosso anche le altre attività produttive previste dalla lettera L) dell'art.6 della legge 1/03/86, n. 64 (realizzazione e gestione di rustici industriali, di centri e servizi commerciali, di ogni altro servizio reale alle imprese e di servizi sociali essenziali), nonché al recupero per i fini produttivi suddetti di edifici esistenti dismessi ai fini produttivi.

Ai Consorzi tra gli operatori commerciali ed artigianali § riconosciuta priorità nell'assegnazione delle aree e tra questi sono preferiti quelli di cui agli art.li 6 e 17 della legge 21 maggio 81, n. 240 e agli art.li 17 e 27 della legge 5/10/91, n. 317.

I Consorzi rientrano in possesso delle aree senza maggiorazione di prezzo e senza possibilità di opposizione da parte degli assegnatari, qualora trascorsi due anni dalla presa di possesso, questi non abbiano avviato i lavori di costruzione degli impianti previsti, ovvero trascorsi

ulteriori quattro anni essi non siano entrati in funzione, salvo proroga motivata, da parte del C.S.I., di un anno sia per l'inizio dei lavori che per l'entrata in funzione degli impianti.

Nel caso di recupero delle aree, come previsto nel presente comma, le modalità del recupero dovranno essere previste da un apposito regolamento predisposto dal C.S.I. e accettato dall'assegnatario all'atto della consegna dell'area.

Art. 37 - Ulteriori Norme transitori e finali -

Gli insediamenti produttivi e relative aree di pertinenza esistenti alla data di approvazione definitiva del presente Piano, autorizzate e realizzate in base alle previsioni originarie del Piano stesso che vengono a insistere su aree successivamente stralciate in sede di iter approvativo , ancorché permanga l'esclusione dalla perimetrazione dell'agglomerato, conservano la destinazione originaria del P.R.T. ed essi rispettano le prescrizioni relative di cui alle N.T.A. vigenti.

La presente norma sarà applicata fino a quando le aree suddette non vengano ricomprese all'interno di un nuovo strumento urbanistico.

()Art.li 36 e 37 inseriti con deliberazione del C.G. n. 15 del 20/09/94
in sede di esame delle osservazioni presentate in occasione della
ripubblicazione del piano adeguato alle prescrizioni di cui al
parere del C.R.T. n. 3/A del 26/03/91.*

ALLEGATI

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

N. 06 DEL 12/04/1991

N. 15 DEL 20/09/1994

\\Server\Disco_F\SETTORE TECNICO\U011 EDILIZIA URBANISTICA\NTA\Norme Tecniche Attuazione _
impaginazione SP.doc